

INPS: MINIMALI E ALTRE NOVITA' CONTRIBUTIVE 2013

1 - RETRIBUZIONE ANNUA SOGGETTA ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1%

E' stato innalzato da € 44.204,00 annui (= € 3.684,00 mensili per 12 mensilità) a **45.530,00 annui (= € 3.794,00 mensili per 12 mensilità)** il limite della fascia di retribuzione, sul quale deve essere calcolata l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori dipendenti.

La quota di retribuzione eccedente tale fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

2 - MINIMALI DI RETRIBUZIONE ORARI, GIORNALIERI E MENSILI

Come è noto, a norma del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (1), la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale normativa non ha tuttavia soppresso quella relativa ai minimali di retribuzione giornaliera (sulla quale devono essere calcolati i contributi previdenziali qualora la retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori risultasse inferiore ai minimali stessi), che, come ogni anno, devono essere rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Poichè l'ISTAT ha accertato che, nell'anno 2012, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3 %, della stessa percentuale risultano incrementati, **dal 1° gennaio 2013**, i limiti minimi di retribuzione giornaliera in vigore nel 2012, ragguagliandoli comunque a **€ 47,07**, qualora risultanti di importo inferiore (2).

I nuovi valori giornalieri sono stati resi noti dall'INPS con la circolare 8 febbraio 2013 n. 22, i valori orari e mensili delle tabelle di seguito pubblicate sono stati invece da noi elaborati, sulla base dei disposti di legge. In particolare si ricorda che:

* **per i lavoratori a tempo parziale** (art. 1 D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 vige il criterio di determinazione del **minimale orario**, ottenuto "rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno", (v. tabella e note di seguito pubblicate);

* **il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi**, calcolato in misura equivalente al 40% del trattamento minimo di pensione (= € **495,43 mensili**), per il 2013 è pari a una **retribuzione settimanale di € 198,17**, ed al **limite annuale** per l'accredito dei contributi pari a **€ 10.305,00** (il limite annuo è pari a 198,17 x 52).

Aderente a:

MINIMALI RETRIBUTIVI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

	* OPERAI, LAV. A DOMICILIO * IMPIEGATI*			DIRIGENTI		
	Orario	Giornaliero	Mensile	Orario	Giornaliero	Mensile
	(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)
INDUSTRIA	7,06	47,07	1224,00	19,53	130,20	3385,00
ARTIGIANATO	7,06	47,07	1224,00	-----	-----	-----
COMMERCIO	7,06	47,07	1224,00	19,53	130,20	3385,00

(a) Il minimale orario, che deve essere utilizzato per i lavoratori a tempo parziale, è stato così calcolato:

$$47,07 \times 6 : 40 \text{ (per i dirigenti } 130,20 \times 6 : 40)$$

dove 6 è il numero delle giornate settimanali (anche per le aziende che effettuano la settimana corta) e 40 è l'orario settimanale contrattuale.

Nel caso che tale orario settimanale contrattuale sia diverso da 40 ore settimanali (ad esempio le aziende dei settori Chimico e Plastica-Gomma) il minimale orario deve essere opportunamente ricalcolato.

(b) I minimali giornalieri 2013 sono stati calcolati incrementando del 3 % i minimali 2012: i minimali giornalieri inferiori, risultano unificati a € **47,07** per effetto dell'art. 7 L. 638/1983, modificato dall'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, che prevede il ragguglio, qualora tali importi risultino inferiori al 9,50% del trattamento minimo di pensione (per il **2013** pari a € **495,43**).

(c) Il minimale mensile è pari al valore giornaliero per 26, e l'arrotondamento deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore (l'INPS con circolare 27.11.2001 n. 208 ha precisato che l'arrotondamento all'unità di Euro è riferito alle retribuzioni e compensi imponibili individuali ai fini contributivi, mentre i valori dei minimali giornalieri sono espressi in centesimi di Euro arrotondati secondo la regola generale).

3 – MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO E PENSIONISTICO

Dal 1° gennaio 2013 è stato innalzato da € 96.149,00 a € **99.034,00** il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18 della Legge 8.8.1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico) (3).

Rammentiamo che tale massimale si applica ai lavoratori che:

a - si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie dal 1.1.1996, cioè i neo assunti privi di alcuna precedente anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995;

b - optano per il nuovo sistema contributivo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 335/95 (4) come interpretato dall'art. 2 del D.L. 28.9.2001 n. 355 convertito con Legge 27.11.2001 n. 417.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

4 – IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

I valori per il 2013 degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile restano confermati con gli stessi valori del 1998 (5), non essendosi verificate le condizioni per la rivalutazione.

ANNO 2013	EURO
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)	4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (6) (tetto)	2065,83

5 –REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2013

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2013 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni di cui sopra entro il 16 febbraio 2013, possono regolarizzare tale mese entro il 16 maggio 2013 (3° mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame). Le regolarizzazioni successive al 16 maggio 2013 ricadono sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

* MINIMALI E ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% AL FONDO PENSIONI

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all'1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

* MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO E PENSIONISTICO

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz> .

6 – MATERNITÀ TETTO MASSIMO CARICO STATO

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello stato è pari, per l'anno 2013, a € **2.059,43** (per l'anno 2012 era pari a € 1.999,45).

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia UNIEMENS, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.

La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1989 pag. L/648 e APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1989 pag. L/932.

(2) L'importo di € **47,07** (a norma dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989), è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dal 1.1.2013, è stato fissato in € **495,43**.

(3) Cfr. APIAPPUNTI n. 8/Agosto-Settembre 1995 pag. L/675 e APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1996 pag. L/811.

(4) Cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1996 pag. L/811. I lavoratori che possono esercitare l'opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo sono:

- i soggetti che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva con diritto alla pensione prorata, determinata cioè dalla somma della quota di pensione maturata al 31.12.1995 con il sistema retributivo e della quota di pensione maturata successivamente con il sistema contributivo (art. 1, comma 12 della Legge 8.8.1995 n. 335);
- i soggetti che, al 31 dicembre 1995, hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva con diritto alla pensione con il sistema retributivo (art. 1, comma 13 della Legge 8.8.1995 n. 335).

Tale opzione è esercitabile a condizione che i lavoratori abbiano maturato un'anzianità retributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo (art. 1, comma 23 della Legge 8.8.1995 n. 335).

(5) Cfr. APIAPPUNTI n. 7/Agosto-Settembre 1997 pagg. L/746, n. 2/Febbraio 1998 pag. L/71 e n. 4/Aprile 1998 pag. L/282.

(6) Cfr. APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 2009 pag. L/574.



L'INPS comunica che le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2013 saranno pubblicate con successivo messaggio.

Si allega la circolare INPS 8 febbraio 2013 n. 22.

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 14 febbraio 2013